GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Newsletter

NOTIZIARIO
ANNO XXII
WWW.GARANTEPRIVACY.IT

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 468 del 30 settembre 2020

Concorsi pubblici, Garante: i dati dei partecipanti devono essere blindati

Sanzionati un'azienda ospedaliera e una società per complessivi 140mila euro

Per aver trattato illecitamente i dati di oltre 2000 aspiranti infermieri l'Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli si è vista applicare dal Garante per la privacy una multa di 80mila euro. Un'altra sanzione di 60mila euro è stata irrogata alla società che gestiva la piattaforma per la raccolta online delle domande dei partecipanti.

A seguito di una segnalazione, con la quale si lamentava il fatto che i dati dei candidati alla selezione - in alcuni casi anche relativi alla salute (titoli di preferenza e certificazioni mediche) - fossero liberamente accessibili online, l'Autorità ha avviato una complessa istruttoria, anche attraverso accertamenti ispettivi, che ha messo in luce numerosi e gravi inadempimenti alla disciplina di protezione dati.

Collegandosi alla piattaforma per la gestione delle domande, per un'errata configurazione dei sistemi, in un determinato arco temporale era stato infatti possibile visualizzare un elenco di codici, assegnati ai candidati al momento dell'iscrizione al concorso, che attraverso semplici passaggi consentivano l'accesso a un'area del portale nella quale erano contenuti i documenti presentati dai partecipanti. Utilizzando i codici si sarebbe perfino potuto modificare i dati personali inseriti dai concorrenti. L'Autorità - composta dal Presidente Pasquale Stanzione, dalla Vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e dai Componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza - ha ritenuto illeciti i trattamenti di dati personali svolti dall'Azienda ospedaliera e dalla Società perché effettuati in violazione delle norme del Regolamento europeo.

Entrambi i soggetti non avevano infatti adottato adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. L'Azienda ospedaliera, oltretutto, non aveva fornito ai partecipanti una idonea informativa e aveva anche omesso di regolamentare il rapporto con la Società che gestiva la piattaforma con un contratto o con un altro atto giuridico che disciplinasse il trattamento di dati effettuato per suo conto. Il Garante infine, rilevato che la Società continuava a conservare e rendere disponibili sulla propria piattaforma i dati dei partecipanti anche dopo la cessazione della fornitura del servizio, ha vietato ogni ulteriore trattamento ad eccezione di quanto necessario per la difesa dei diritti in sede giudiziaria. Entro 30 giorni la Società dovrà comunicare all'Autorità le iniziative prese per assicurare la cessazione del trattamento.

Nella quantificazione della sanzione il Garante ha tenuto in particolare considerazione il fatto che le violazioni sono connesse a un trattamento iniziato subito dopo la definitiva applicazione del Regolamento.

L'Autorità tenuto conto della particolare delicatezza dei dati diffusi, oltre alla sanzione pecuniaria ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione dei due provvedimenti sul proprio sito web.

Spid: ok del Garante privacy a nuove modalità per il rilascio dell'identità digitale

Riconoscimento da remoto senza la presenza contestuale di un operatore

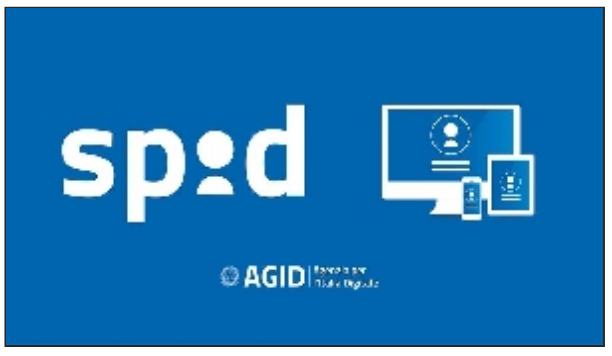

Via libera del Garante per la protezione dei dati personali alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall'Agid (Agenzia per l'Italia digitale). La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall'Agid non prevede più la presenza contestuale dell'operatore del gestore Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.

In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria. In più, per evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione audio-video, infatti il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un'apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall'operatore di back-office che procederà al rilascio dell'identità digitale.

Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l'affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell'identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l'audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l'Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l'esito di queste verifiche, così da valutare l'efficacia del controllo di secondo livello.

L'Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

Accesso civico: no ai dati sulla salute che rendono identificabili le persone

Non si possono diffondere dati sulla salute che rendano anche indirettamente identificabili le persone. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali dando ragione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che aveva parzialmente negato l'accesso a particolari dati concernenti la distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella Regione ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta.

Il giornalista aveva chiesto i dati suddivisi per Comune, sesso, età, esito, domicilio, data delle diagnosi di infezione, numero ed esiti dei tamponi eseguiti per paziente e numero, distribuzione per Comune e dati relativi alle telefonate pervenute all'apposita struttura della Regione, da ultimo le persone prese in carico per infezione da Covid-19.

Pur riconoscendo l'"interesse conoscitivo" alla base della richiesta, la Regione, per evitare che le persone contagiate venissero identificate, aveva accordato solo un accesso parziale a questi dati: aveva fornito alcuni tipi di dati in forma aggregata (tamponi effettuati ogni settimana e casi positivi totali nell'intero periodo, per ogni Comune; casi positivi, guariti e decessi nell'intera regione, tutte informazioni suddivise per sesso) e negato l'accesso ad altri.

Il Garante ha ritenuto corretto l'operato della Regione nel parere fornito a quest'ultima a seguito della richiesta di riesame avanzata dal giornalista. La generale conoscenza del complesso delle informazioni richieste, ha osservato il Garante, poteva infatti consentire, in ragione dello scarso numero degli abitanti che caratterizza molti Comuni valdostani, di identificare i soggetti colpiti dal virus.

Il Garante ha peraltro ricordato che, qualora l'istanza riguardi dati personali relativi alla salute, l'accesso civico deve essere escluso, così come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e come confermato anche dalle Linee guida dell'Anac in materia di accesso civico.

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ

Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

- "Privacy 2030": un manifesto per il nostro futuro. Il manifesto del pensiero di Giovanni Buttarelli pubblicato dal Garante italiano insieme a IAPP - Comunicato del 18 settembre 2020
- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Pagina informativa e FAQ - 14 settembre 2020
- EDPB - 37esima sessione plenaria: Linee-guida su titolare e responsabile del trattamento; Linee-guida sul targeting degli utenti dei social media; Task force sui reclami presentati a seguito della sentenza Schrems II - 7 settembre 2020
- GDPR: il Garante privacy stabilisce i requisiti aggiuntivi per l'accreditamento dei certificatori – Comunicato del 4 settembre 2020
- Minori in vacanza, Garante privacy a media: evitare dannose esposizioni – Comunicato del 25 agosto 2020
- Progetto Smedata: chiuse le iscrizioni ai corsi del programma "Training the Trainers" - Comunicato del 27 agosto 2020
- Bonus Covid: Garante privacy invia chiarimenti all'Inps - Comunicato del 17 agosto 2020
- Garante privacy, aperta istruttoria su vicenda bonus Covid. Inviata questa mattina una richiesta di informazioni all'INPS - Comunicato del 12 agosto 2020
- Garante privacy su vicenda bonus Covid - Comunicato dell'11 agosto 2020
- Garante privacy su proliferazione app di contact tracing. Violano la privacy i trattamenti non coperti dalla normativa nazionale - Comunicato del 10 agosto 2020

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.
Tel: 06.69677.2751 - Fax: 06.69677.3785
Newsletter è consultabile sul sito Internet *www.garanteprivacy.it*